



Consiglio Nazionale delle Ricerche

**Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse**

Ufficio Monitoraggio Risorse e Ragioneria della S.A.C.

Il Direttore

**n. Reg. Mo.R.Ra. 405/2011**

**Roma, 12 ottobre 2011**

**Oggetto:** Incarichi di collaborazione – Aggiornamenti derivanti dal D.P.R. 195/2010 e da alcune deliberazioni della Corte dei Conti

**1. D.P.R. 195/2010** (G.U.R.I. n. 276 del 25 novembre 2010)

A seguito dell'emanazione del D.P.R. 5.10.2010 n. 195 - "Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo" - (all. 1), sono entrate in vigore le prescrizioni contenute nella L. 23.12.2007 n. 244, art. 3, commi da 44 a 52 (all. 2), finalizzate al contenimento della spesa per emolumenti o retribuzioni nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, nonché alla pubblicità ed alla trasparenza in ordine ai detti emolumenti.

Ai sensi delle menzionate disposizioni, ed al fine di rendere più agevole la verifica del rispetto del limite annuo al compenso per gli incarichi di collaborazione di cui all'art. 7 del Disciplinare incarichi (per il 2011 pari ad 247.202,95), si segnala che tutti i soggetti che a far data dall'11.12.2010 siano titolari di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti a comunicare alla Struttura conferente tutti gli altri incarichi di natura coordinata e continuativa, nonché le retribuzioni o gli emolumenti derivanti da rapporto di lavoro subordinato, da altro incarico di collaborazione coordinata e continuativa in corso con la pubblica amministrazione o da collaborazione coordinata a progetto in corso con società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate.

Pertanto al momento del conferimento di qualsiasi incarico di collaborazione coordinata e continuativa sarà necessario far compilare al soggetto incaricato il modello di comunicazione in allegato 3 alla presente. Considerato che i dati risultanti in tale prospetto devono essere pubblicati sul sito del CNR, sarà necessario inserire tali dati anche nella procedura di contabilità SIGLA, allegando (preferibilmente in formato pdf) il file di tale documento. La procedura informatica è attualmente in corso di aggiornamento e del rilascio della nuova funzionalità verrà data notizia mediante e-mail e con avviso sul portale SIGLA.

Per i contratti di tale tipologia stipulati successivamente al 11/12/2010, ancora in essere ma sprovvisti di tale documento, sarà necessario acquisire tale prescritta comunicazione e provvedere all'inserimento in SIGLA.

## **2. Delibera CIVIT 105/2010 del 14 ottobre 2010**

La delibera della Commissione indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche n. 105/2010 (all. 4), nel declinare le linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 8, lettera i), del D.Lgs. 150/2009, ha richiesto la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente anche del curriculum del soggetto affidatario di ogni incarico di collaborazione.

Pertanto si rende necessario inserire nella procedura di contabilità SIGLA, oltre alla documentazione già nota, anche il file (preferibilmente in formato pdf) relativo al curriculum del soggetto a cui l'incarico è stato conferito.

La procedura informatica è attualmente in corso di aggiornamento e del rilascio della nuova funzionalità verrà data notizia mediante e-mail e con avviso sul portale SIGLA.

## **3. Incarichi meramente occasionali**

Con deliberazioni n. SCCLEG/12/2011/PREV e n. SCCLEG/15/2011/PREV (all. n. 5 e all. n. 6), la Corte dei Conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, in sede di controllo preventivo di legittimità, ha ritenuto non conforme a legge la disciplina degli incarichi "meramente occasionali" nella parte in cui non viene previsto per il conferimento degli stessi l'espletamento di una procedura comparativa. Ad avviso della Corte, infatti, è possibile prescindere da una valutazione comparativa solo per il conferimento di incarichi di docenza in virtù del valore costituzionale riconosciuto dall'art. 33 all'insegnamento universitario.

L'amministrazione, con circolare n. 30/2009 aveva autorizzato la stipula dei suddetti contratti in attuazione del contenuto della circolare n. 2/2008 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ritenendo la Corte dei Conti che "... una corretta impostazione della problematica debba prescindere da ogni disposizione non normativa prevista in circolari e da interpretazioni fornite in via amministrativa, dovendo essere risolta la questione nell'ambito delle fonti del diritto ..." (all. n. 5, deliberazione n. 12/2011 pag. 10), e non essendo, pertanto, chiaro il valore da attribuire al contenuto della suddetta circolare, l'amministrazione ha inoltrato un quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica per ricevere chiarimenti in materia e più in particolare al fine di stabilire se sia possibile stipulare contratti meramente occasionali solo per incarichi di docenza o se sia ipotizzabile una lettura della suddetta circolare in assonanza con i contenuti delle citate deliberazioni della Corte dei Conti.

Nell'attesa di acquisire i chiarimenti richiesti, si invitano le strutture in indirizzo a conferire tutti gli incarichi, ad eccezione di quelli di docenza, a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa e a pubblicare gli stessi sul sito istituzionale.

#### **4. Procedura comparativa per l'affidamento di incarichi**

La Corte dei Conti ha recentemente ricusato il visto di legittimità di alcuni contratti relativamente a procedure in cui era pervenuto un solo curriculum, argomentando che in tal caso non era stata espletata la procedura comparativa.

La causa della limitata affluenza alla procedura andrebbe individuata, ad avviso della Corte, in una scarsa trasparenza della procedura. Si prega, pertanto, di porre la massima attenzione nella predisposizione dell'avviso di conferimento pubblico affinché lo stesso sia intellegibile dalla collettività e non possa essere oggetto di impugnazioni da parte degli interessati, né di rilievi da parte della Corte dei Conti.

#### **5. Documentazione da inviare alla Corte dei Conti**

Per quanto concerne infine la documentazione trasmessa in allegato ai contratti suddetti, è emersa la necessità, dai rilievi effettuati dall'organo di controllo, di integrare la suddetta documentazione con un ulteriore atto e cioè l'atto di "conferimento dell'incarico" sottoscritto dal competente Direttore/Dirigente. In particolare la Corte ha evidenziato la necessità che la struttura interessata proceda, successivamente all'emanazione del provvedimento di individuazione del contraente (redatto all'esito della procedura comparativa) e prima della sottoscrizione del relativo contratto, all'adozione di un distinto atto di "conferimento dell'incarico" nel quale, richiamati gli opportuni riferimenti normativi ed il necessario impegno di spesa, e riepilogato lo svolgimento della procedura comparativa ed il corrispondente esito, il Direttore /Dirigente:

- autorizzi la stipula del contratto di lavoro autonomo (specificando se si tratta di lavoro coordinato e continuativo ovvero occasionale) con il collaboratore prescelto, menzionandone le clausole essenziali (oggetto, durata, modalità di pagamento ecc.);
- indichi l'ammontare della relativa spesa ed il capitolo di bilancio sul quale essa graverà;
- disponga che l'efficacia del contratto è subordinata al positivo controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

Al fine di evitare rilievi al riguardo, ovvero il rifiuto del visto, si invitano le strutture in indirizzo ad integrare la procedura relativa al conferimento di tutti gli incarichi di collaborazione con l'inserimento, nell'iter procedurale sin qui seguito, dell'autonomo atto di

conferimento sopra indicato e di inviare lo stesso nella documentazione a corredo del contratto.

## **6. Modalità operative nei rapporti con la CdC**

L'elevato numero di rilievi pervenuto negli ultimi mesi dalla Corte dei Conti in relazione ai contratti di collaborazione (sia coordinata e continuativa che occasionale) sottoposti al controllo preventivo risulta sovente determinato da una disomogenea e non sempre puntuale applicazione delle norme al riguardo dettate dall'Ente. Si sottolinea, pertanto, la necessità che ogni struttura destinataria di eventuali rilievi e/o chiarimenti istruttori da parte dell'organo di controllo, prima di trasmettere le proprie osservazioni e/o integrazioni istruttorie, si confronti con lo scrivente Ufficio, al fine di concordare la linea difensiva più idonea in coerenza con la posizione ufficiale in ipotesi già assunta dall'Ente in fattispecie analoghe a quelle contestate.

## **7. Procedura SIGLA ed help desk**

Come già detto in vari paragrafi della presente, la procedura di contabilità SIGLA verrà opportunamente modificata per gestire le nuove regole. L'avvenuto adeguamento verrà comunicato successivamente mediante e-mail e con avviso sul portale SIGLA.

Eventuali chiarimenti in materia dovranno essere richiesti con le modalità note, mediante la procedura di help desk.

Il Direttore  
*(Roberto Tatarelli)*

---

Allegati:

1. D.P.R. 5.10.2010 n. 195
2. L. 23.12.2007 n. 244, art. 3, commi da 44 a 52
3. Modello di comunicazione ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 244/2007
4. Delibera della CIVIT n. 105/2010 del 14 ottobre 2010
5. Deliberazione n. 12/2011
6. Deliberazione n. 15/2011